DIREZIONE GARA

REFERTO

DATA	ORA REFERTO
19/05/2020	00:30
MANIFESTAZIONE	
CAMPIONATO ITALIANO FORMULA 3 ACI E-SPORTS 2020	
UFFICIALI DI GARA	
Simone Nicastro	
Gianluca Paolinelli	
Rocco Evangelista	

PROT. REF.
ACIF32020/6

NEL FATTO

Su segnalazione e materiale ricevuto dall'organizzatore e del quale è accertata l'autenticità è instaurato il procedimento d'ufficio.

Il 16/05/2020, alle 20:16, il concorrente BINAZZINI Alessandro, utilizzando il canale ufficiale di comunicazione del campionato DISCORD SRL - faceva riferimento ad un episodio di gara accusando di scorrettezza il concorrente CARCHEDI Vincenzo.

Poi, in successione cronologica, sempre sul medesimo canale DISCORD SRL:

- il concorrente BINAZZINI postava video nel quale era mostrato un episodio di gara
- il concorrente BINAZZINI postava screenshot su episodio di gara
- il concorrente LONGONI Alessandro accusava di scorrettezza, con più termini irriguardosi, il concorrente CARCHEDI
- il concorrente CARCHEDI replicava al concorrente LONGONI con termine denigratorio.

Il 17/05/2020 il concorrente LONGONI postava nuovamente, a scopo denigratorio, il video riguardante l'episodio di gara.

La chat in questione è comprensiva di n. 6 schermate, trattenute agli atti di questa Direzione Gara. L'accesso a tali dati può essere richiesto solo dai diretti interessati inviando email all'indirizzo reclami.aciesport@simracingleague.it entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente referto.

NEL DIRITTO

Artt. 8.5 del Regolamento Sportivo Nazionale - DIVIETO DI DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE
Art. 216 bis del - Regolamento Sportivo Nazionale - SANZIONI APPLICABILI NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE

DECISIONI

1) Si commina al concorrente BINAZZINI Alessandro la sanzione dell'AMMONIZIONE per comportamento non regolamentare e irriguardoso nei confronti di altro concorrente - art. 227.9 let. a) RSN -
2) Si commina al concorrente CARCHEDI VIncenzo la sanzione dell'AMMONIZIONE per comportamento irriguardoso nei confronti di altro concorrente- art. 227.9 let. a) RSN -
3) Si commina al concorrente LONGONI Alessandro la sanzione dell'AMMONIZIONE CON DIFFIDA per continuato comportamento non regolamentare e irriguardoso nei confronti di altro concorrente - art. 227.9 lett. b) RSN -

LA DIREZIONE GARA

Simone Nicastro

Gianluca Paolinelli

Rocco Evangelista